

La nuova disciplina del credito al consumo

Una produzione **Studiamo.it**

Definizione

- Per credito al consumo si intende la concessione di credito sotto forma di dilazione di pagamento, di finanziamento o di altra analoga facilitazione finanziaria a favore di una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.

In pratica è credito al consumo qualsiasi operazione di finanziamento (fidi in c/c, mutui, ...) compiuta da un privato per fini personali e comunque diversi dall'acquisto o ristrutturazione di immobili.

- La nuova normativa è applicabile dal 01.06.2011

Requisiti soggettivi

- Persone Fisiche (*quando non agiscono in veste di imprenditori o liberi professionisti*)
- Condomini

Requisiti oggettivi

Il credito per essere al consumo deve avere le seguenti caratteristiche:

- compreso tra i 200 e i 75.000 euro
- non finalizzato all'acquisto o conservazione di immobili
- se riguarda un prestito garantito da beni mobili (per es. da titoli) il valore della garanzia deve essere inferiore a quello del finanziamento
- se riguarda un prestito garantito da ipoteca la durata del finanziamento deve essere inferiore a 5 anni

Publicità e Trasparenza

- Consegna al cliente del documento denominato “informazioni europee di base sul credito ai consumatori”, con ricevuta scritta di consegna
- Obbligo di consegna gratuita della bozza di contratto

Monitoraggio del credito

Nel caso di sconfinamento **consistente** che si protragga per oltre un mese va inviata al cliente consumatore una comunicazione scritta contenente:

- l'importo dello sconfinamento
- il tasso di interesse, le penali e le altre spese da calcolare sullo sconfinamento

Lo sconfinamento si definisce consistente se è pari o superiore a 300 € in assenza di fido, oppure al 5% del fido accordato in caso di affidamento.

Diritti del consumatore

- Recesso: entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto. La restituzione del capitale e degli interessi maturati deve avvenire entro 30 giorni.

Il consumatore deve rimborsare anche le spese non ripetibili corrisposte dalla banca alla PA.

Nei contratti a tempo indeterminato il recesso è sempre permesso, senza alcuna spesa o penalità

- Rimborso anticipato è possibile in qualsiasi momento, anche in misura parziale. Il consumatore avrà conseguentemente diritto alla riduzione del costo totale del credito (interessi e spese) in proporzione alla vita residua del contratto

Diritti del finanziatore

In caso di rimborso anticipato il finanziatore ha diritto ad un indennizzo equo non superiore all'1% dell'importo rimborsato se la vita residua del contratto è superiore a un anno, allo 0,5% se inferiore(*)).

L'indennizzo non è dovuto se:

- il rimborso è effettuato in esecuzione di un contratto di assicurazione destinato a garantire il credito
- in caso di apertura di credito in c/c
- l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e a condizione che l'importo sia pari o inferiore a 10.000 euro

(*) L'indennizzo non può essere superiore agli interessi che avrebbe pagato il consumatore per la vita residua del contratto.